



CAPITOLATO DI GARA - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

SOPRASOGLIA COMUNITARIA, SETTORI ORDINARI,

FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO

OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI

CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CON UTILIZZO DI FUEL CARD

CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA

ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

CIG 8157373D24

NUMERO DI GARA 7645356

Art. 1.....	4
<i>(Oggetto dell'accordo quadro)</i>	4
Art. 2.....	5
<i>(Condizioni di gestione del servizio)</i>	5
Art. 3.....	6
<i>(Importo dell'accordo quadro)</i>	6
Art. 4.....	7
<i>(Penalità per mancato servizio)</i>	7
Art. 5.....	7
<i>(Penalità FUEL CARD)</i>	7
Art. 6.....	8
<i>(Fatture e pagamenti)</i>	8
Art. 7.....	8
<i>(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)</i>	8
Art. 8.....	9
<i>(Firma dell'accordo quadro)</i>	9
Art. 9.....	9
<i>(Caucione provvisoria – definitiva, spese)</i>	9
Art. 10.....	10
<i>(Garanzie)</i>	10
Art. 11.....	11
<i>(Obblighi per l'aggiudicatario)</i>	11
Art. 12.....	11
<i>(Durata dell'accordo quadro)</i>	11
Art. 13.....	11
<i>(Controllo sull'esecuzione della fornitura)</i>	11
Art. 14.....	12
	2

<i>(Cessione e subappalto)</i>	12
Art. 15.....	13
<i>(Risoluzione del contratto)</i>	13
Art. 16.....	14
<i>(Obblighi trattamento dei dati)</i>	14
Art. 17.....	15
<i>(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)</i>	15
Art. 18.....	15
<i>(Spese contrattuali)</i>	15
Art. 19.....	15
<i>(Controversie)</i>	15

Art. 1

(Oggetto dell'accordo quadro)

- 1) Il presente accordo quadro, con unico operatore economico, ha ad oggetto la fornitura di carburanti per autotrazione con utilizzo di FUEL CARD per tutti i mezzi della flotta di ERSU S.p.A. (circa 300).
- 2) Costituisce oggetto dell'accordo quadro la fornitura di:

PRODOTTO	MODALITA' SERVIZIO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' STIMATA ANNUA
GASOLIO	Servito/Non Servito	lt	849.169
GASOLIO CON COMPONENTI RINNOVABILI	Servito/Non Servito	lt	53.168
BENZINA (super SP)	Servito/Non Servito	lt	96.281
GPL	Servito	lt	270.459

Le quantità si intendono presunte quindi potranno variare tanto in più quanto in meno e ciò, tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'aggiudicatario possa chiedere ulteriori compensi o indennità aggiuntive, o prezzi diversi da quelli offerti.

La modalità di erogazione del carburante è SERVITO affinché le operazioni di rifornimento siano effettuate da personale esperto oltre a scoraggiare, attraverso il controllo del gestore, attività illecite o truffe. L'erogazione in modalità NON SERVITO è residuale e rappresenta un'eccezione nei casi di rifornimento in giorni festivi o in orario di chiusura del punto vendita (distributore).

- 3) ERSU S.p.A. allo stato attuale necessita di circa 300 FUEL CARD; trattasi di dato indicativo che non vincola in alcun modo l'amministrazione aggiudicatrice. Le unità dei mezzi della flotta di ERSU S.p.A. sono suscettibili di variazione a seconda degli acquisti e/o cessioni che potranno essere effettuati durante l'appalto senza che tale elemento possa dare adito all'aggiudicatario di eventuali richieste e/o riconoscimento di maggiori oneri.
- 4) L'organizzazione del servizio di circa n. 300 FUEL CARD, consistente nell'emissione, la gestione, la sostituzione, compresa la sostituzione per anomalia e le nuove integrazioni delle stesse.

Art. 2

(Condizioni di gestione del servizio)

- 1) Tutti i prodotti devono poter essere erogati e contabilizzati per mezzo di FUEL CARD.
- 2) Le FUEL CARD dovranno essere emesse dall'aggiudicatario, come pure tutte le eventuali sostituzioni delle stesse per anomalia e le nuove integrazioni.
- 3) Le FUEL CARD dovranno riportare in via minimale:
 - matricola univoca;
 - targa del mezzo a cui sono associate;
 - il nome di ERSU S.p.A.;
 - la data di scadenza.
- 5) In caso di R.T.I. l'aggiudicatario dovrà emettere un solo tipo di FUEL CARD che dovrà funzionare in tutti i punti vendita (distributori) che sono stati indicati in sede di offerta.
- 6) L'aggiudicatario al quale fanno riferimento le FUEL CARD dovrà mettere a disposizione di ERSU S.p.A. un portale dedicato dal quale si possano estrarre file, sia in formato Excel che PDF, riportanti in via minimale le seguenti informazioni:
 - data del rifornimento;
 - ora del rifornimento;
 - numero carta;
 - compagnia fornitrice del rifornimento;
 - punto vendita (distributore);
 - targa del mezzo;
 - nome e/o codice autista;
 - numero identificativo della transazione di rifornimento;
 - chilometraggio del mezzo al momento del rifornimento;
 - descrizione del prodotto erogato (gasolio, benzina, GPL);
 - modalità servito/non servito;
 - servizio feriale/festivo;
 - quantità lt;

- prezzo unitario €/lt;
 - sconto contrattuale applicato €/lt;
 - spesa complessiva della transazione;
 - IVA.
- 7) Dal portale sarà possibile inoltre estrarre statistiche necessarie alla gestione dei rifornimenti.
- 8) I costi per la gestione delle FUEL CARD, comprese tutte le eventuali sostituzioni, così come i costi per la gestione operativa del servizio attraverso portale dedicato, saranno a carico dell'aggiudicatario.
- 9) Specifiche tecniche di prodotto:
- Gasolio B7 rispondente alla norma EN 590 ultima edizione.
 - Gasolio con componenti rinnovabili B7 rispondente alla norma EN 590 ultima edizione.
 - Benzina Super Senza Piombo E5 rispondente alla norma EN 228 ultima edizione.
 - GPL rispondente alla norma EN 589 ultima edizione.
- 10) Sarà comunque facoltà di ERSU S.p.A. di poter utilizzare punti vendita (distributori) della stessa marca dislocati su tutto il territorio nazionale alle medesime condizioni di gara.

Art. 3

(Importo dell'accordo quadro)

- 1) L'importo stimato dell'accordo quadro è pari a € 2.112.000,00 (euro duemilionicentododicimila virgola zero zero) al netto di IVA e di tutte le ACCISE gravanti sul carburante stesso.
- 2) I costi per la sicurezza da DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenza) sono stati stimati pari ad € 0,00 (euro zero virgola zero zero).
- 3) Per la determinazione dell'importo a base di gara si è preso il consumo medio annuale dei carburanti da parte di ERSU S.p.A. e moltiplicato per l'importo unitario del carburante valorizzando ciascun litro (gasolio, benzina e GPL) ai prezzi medi, al netto di IVA e ACCISE, rilevati dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) nei mesi tra ottobre 2018 e settembre 2019 compresi.
- 4) La gestione delle FUEL CARD (emissione, la sostituzione e integrazione) è ricompresa nei prezzi di acquisto dei prodotti oggetto dell'accordo quadro.

- 5) L'importo complessivo stimato dell'accordo quadro non è vincolante per ERSU S.p.A., in quanto trattasi di contratto non a corpo.
- 6) Il prezzo o gli sconti offerti dall'aggiudicatario è il risultato dei calcoli di sua convenienza, tenuto conto di qualsiasi rischio e pericolo ed è quindi, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
- 7) Qualora nel corso di esecuzione dell'accordo quadro occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità della fornitura richiesta, l'aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire la fornitura alle condizioni previste nell'accordo quadro, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Art. 4

(Penalità per mancato servizio)

- 1) Per ogni giorno di chiusura in giornate feriali di un impianto indicato dall'aggiudicatario potrà eventualmente essere applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero).
- 2) Per ogni giorno di esaurimento di carburante dal parte del punto vendita (distributore) all'aggiudicatario potrà eventualmente essere applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero).
- 3) Per la non corretta fatturazione secondo le specifiche fissate nelle obbligazioni contrattuali potrà eventualmente essere applicata una penale di € 100,00 (euro cento virgola zero zero) per ogni fattura riscontrata non corretta.

Art. 5

(Penalità FUEL CARD)

- 1) Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante o a forza maggiore, rispetto ai termini previsti per la consegna e l'attivazione (entro 15 giorni dall'aggiudicazione) o la sostituzione (entro 10 giorni dalla richiesta) delle FUEL CARD, potrà eventualmente essere applicata una penale di € 10,00 (euro dieci virgola zero zero) al giorno per ciascuna FUEL CARD.

Art. 6

(Fatture e pagamenti)

- 1) L'aggiudicatario dovrà emettere fatture quindicinali riportanti tutti i rifornimenti eseguiti con l'utilizzo delle FUEL CARD.
I rifornimenti dovranno essere raggruppati per targa del mezzo ed elencati a seconda della data di esecuzione.
- 2) Le fatture dovranno inoltre riportare:
 - la data di rifornimento,
 - la tipologia di carburante erogato,
 - il chilometraggio del mezzo al momento del rifornimento,
 - le modalità d'erogazione servito/non servito,
 - la quantità acquistata in lt,
 - il prezzo unitario €/lt,
 - sconto applicato €/lt,
 - IVA.
- 3) Il pagamento verrà effettuato con RID a 45 (quarantacinque) giorni data fattura fine mese.
- 4) Le fatture dovranno essere trasmesse ad ERSU S.p.A. in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17 - ter DPR 633/72; codice univoco di fatturazione MZO2A0U.

Art. 7

(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

- 1) Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente accordo quadro, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso dell'accordo quadro.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto;
- g) delle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- h) dell'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- i) sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealtà contrattuale.

Art. 8

(Firma dell'accordo quadro)

- 1) L'aggiudicatario dovrà stipulare l'accordo quadro, nelle forme di legge, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'invito.
- 2) In caso di mancata stipulazione dell'accordo quadro per fatto imputabile all'aggiudicatario entro il termine fissato di cui al comma precedente, l'amministrazione aggiudicatrice procederà alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione e la fornitura potrà essere affidata alla ditta risultante seconda nella graduatoria della procedura.
- 3) Il presente schema di accordo quadro fa parte integrante del Disciplinare di gara e del successivo Contratto di accordo quadro.

Art. 9

(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)

- 1) Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, così come richiamate, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel Disciplinare di gara. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

- 2) La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura sarà pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della fornitura, fermo restando le agevolazioni previste dal citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 3) La cauzione definitiva sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come indicato nel Disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 4) La cauzione definitiva è applicata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'accordo quadro, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'aggiudicatario in relazione alle forniture connesse con l'accordo quadro, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
- 5) La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
- 6) La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'amministrazione aggiudicatrice circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto della fornitura. Resta però convenuto che, dopo la scadenza dell'accordo quadro, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'aggiudicatario non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

Art. 10

(Garanzie)

- 1) La fornitura dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 rubricato *Garanzia per i vizi della cosa venduta* codice civile) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata (art. 1497 rubricato *Mancanza di qualità* codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (*ex art. 1512 rubricato Garanzia di buon funzionamento* codice civile).

Art. 11

(Obblighi per l'aggiudicatario)

- 1) In caso di consumi inferiori o superiori a quelli indicati in via presunta, non sarà facoltà dell'aggiudicatario richiedere alcun tipo di indennizzo o risarcimento.
- 2) In caso di FUEL CARD inferiori o superiori a quelle indicate in via presunta, non sarà facoltà dell'aggiudicatario richiedere alcun tipo di indennizzo o risarcimento.
- 3) Saltuariamente ERSU S.p.A. potrà acquistare anche prodotti non specificatamente indicati nel presente accordo quadro.
- 4) L'aggiudicatario dovrà presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati all'amministrazione aggiudicatrice ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro. Il massimale della polizza dovrà essere comunque non inferiore a euro 2.000.000,00 (euro duemilioni virgola zero zero). L'aggiudicatario è tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata dell'accordo quadro.

Art. 12

(Durata dell'accordo quadro)

- 1) La durata dell'accordo quadro viene stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dall'avvio della fornitura, che si ritiene sin d'ora coincidente, con la data di un verbale di avvio fornitura, una volta completata l'emissione e la distribuzione delle FUEL CARD.
- 2) Il mancato raggiungimento dell'importo dell'accordo quadro non dà diritto ad alcun tipo di indennizzo all'aggiudicatario. L'accordo quadro cessa, in ogni caso, quando la spesa per la fornitura erogata raggiunge l'importo aggiudicato in un termine minore.

Art. 13

(Controllo sull'esecuzione della fornitura)

- 1) Durante il corso dell'accordo quadro ERSU S.p.A. avrà la facoltà, in qualsiasi momento, di prelevare campioni di prodotto, con strumenti di sua proprietà, e di inviarli all'aggiudicatario per l'esecuzione di prove idonee alla verifica delle usure dei motori o degli impianti nei quali sono stati introdotti.

Gli oneri relativi alle analisi di cui sopra devono ritenersi a totale carico dell'aggiudicatario.

- 2) ERSU S.p.A., inoltre, durante il corso dell'accordo quadro, si riserva la più ampia facoltà di procedere a controlli a campione, presso laboratorio terzo di fiducia, sulla quantità e qualità dei prodotti forniti mediante:
- apposite analisi di laboratorio al fine di accertare la costante corrispondenza di tutte le caratteristiche tecniche presenti nei prodotti consegnati con quelle indicate in gara;
 - verifica dei quantitativi effettivamente consegnati mediante l'uso di idonei strumenti di misura.

Gli oneri relativi alle azioni di cui sopra saranno a totale carico di ERSU S.p.A.

- 3) Nel caso in cui si registrassero delle differenze, le stesse verranno comunicate all'aggiudicatario, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. Se queste non verranno accettate da ERSU S.p.A., si determina l'immediato annullamento dell'accordo quadro e l'applicazione di una penale a titolo di risarcimento pari al 10% dell'importo contrattuale.
- 4) In ogni caso, ERSU S.p.A. si riserva la più ampia facoltà di controllare il corretto adempimento di tutte le clausole contrattuali e di legge.
- 5) Qualora si accerti che i prodotti forniti siano stati causa diretta di inconvenienti o problemi tecnici ai mezzi della flotta di ERSU S.p.A., l'aggiudicatario s'impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione, al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o problemi insorti, anche attraverso il controllo delle partite di prodotto.

Nel caso in cui si accertasse che i prodotti forniti non corrispondessero a quanto offerto, l'aggiudicatario dovrà risarcire tutti gli eventuali danni provocati ai mezzi e alle attrezzature di ERSU S.p.A., nonché gli eventuali fermi macchina degli stessi.

Art. 14

(Cessione e subappalto)

- 1) E' vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo quadro e della fornitura (subappalto compreso), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'amministrazione aggiudicatrice.

- 2) Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 105 rubricato *Subappalto* del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 3) Il valore dell'appalto che potrà essere affidato in subappalto non potrà in ogni caso superare il 40% (quaranta per cento) dell'importo totale dell'accordo quadro.
- 4) Ai sensi dell'art. 105 rubricato *Subappalto*, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sussistendo le ipotesi della lett. «c» ivi prevista, in ragione della specifica natura del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'aggiudicatario è tenuto all'obbligo ivi previsto.

Art. 15

(Risoluzione del contratto)

- 1) Le penalità stabilite all'art. 4 del presente accordo quadro, non prescindono dalla risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e dall'azione per il risarcimento del danno e per l'affidamento ad altri della fornitura, qualora i disservizi nell'erogazione del servizio, non dovuto a causa di forza maggiore, e/o difformità qualitative siano di pregiudizio per la regolarità della fornitura stessa o nel caso in cui l'aggiudicatario violasse gli obblighi contrattuali.
- 2) L'aggiudicatario incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 rubricato *Clausola risolutiva espressa* del codice civile, nei casi sotto elencati:
 - a) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'aggiudicatario;
 - b) quando l'aggiudicatario si rende colpevole di frode o di altro reato inerente la fornitura appaltata;
 - c) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte di ERSU S.p.A.;
 - d) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
 - e) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - f) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'amministrazione agirà ai sensi dell'articolo 1453 rubricato *Risolubilità del contratto per inadempimento* e successivi del codice civile.

- 3) Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.
- 4) Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 rubricato *Risolubilità del contratto per inadempimento* e 1454 rubricato *Diffida ad adempiere* del codice civile, cosicché l'amministrazione dovrà intimare per iscritto all'aggiudicatario di adempiere entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'aggiudicatario abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'aggiudicatario accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 16

(Obblighi trattamento dei dati)

- 1) In relazione al presente accordo quadro è richiesto all'aggiudicatario di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati è la società ERSU S.p.A.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo cartaceo ed elettronico e sarà garantita la sicurezza e la riservatezza.

Relativamente ai suddetti dati, all'aggiudicatario, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

- 2) Acquisita la suddetta informativa, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 17

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) L'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 rubricato *Tracciabilità dei flussi finanziari* della L. 136/2010 rubricata *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* e successive modifiche.
L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione ad ERSU S.p.A. ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 2) L'aggiudicatario si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 3) All'aggiudicatario è noto ed accetta e comunica con la presentazione dell'offerta, senza alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 9 *bis*, della L. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.
- 4) L'aggiudicatario comunica inoltre che in caso di subappalto, l'aggiudicatario è obbligato a tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell'art. 3, c. 9, della citata L. 136/2010.

Art. 18

(Spese contrattuali)

- 1) Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti all'accordo quadro, nessuna esclusa.

Art. 19

(Controversie)

- 1) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente il Tribunale di Lucca.

Pietrasanta (Lucca), 24/12/2019

Il RUP

A handwritten signature in black ink, reading "Walter Bresciani Gatti". The signature is written in a cursive style with a prominent initial "W".

(Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti)